

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00448/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2022, proposto da Stefania Piluso, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento di rigetto, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0002136 del 10.11.2021, non comunicato alla ricorrente e comunicato a mezzo pec ai legali in data 16.11.2021 prot. n. 28325, perché “assenti certificati Nivel I e Nivel II” A60; A37; A20 e A47, reso in sede di riedizione provvedimento in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 2289/2020 (RG 7727/2019), pubblicata il 20.02.2020 e notificata a mezzo pec il 13.03.2020, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato

riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il certificato “adeverinta” depositato nel presente giudizio dalla parte ricorrente (così come nei precedenti giudizi che la hanno riguardata) appare, ai limitati fini della presente fase cautelare, conseguito in data anteriore alla presentazione della istanza di riconoscimento respinta dalla amministrazione, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di contestare la circostanza in sede di merito sulla base di evidenze ad oggi non in atti;

Considerato che non vi sono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza cautelare della sezione secondo cui, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs.206/2007, l'Amministrazione, qualora riscontri la necessità di acquisire ulteriore documentazione, ha il dovere di richiedere all'istante l'integrazione della documentazione (cfr. per tutte Ordinanza n. 6397/2021);

Considerato, altresì, che il provvedimento gravato si basa su motivazione gravemente carente e contraddittoria sia laddove non chiarisce n. di protocollo, data

e consistenza dell'istanza, sia laddove afferma genericamente *“di non poter procedere al confronto tra il percorso svolto dall'interessata in Romania e quello italiano, in mancanza della rispettiva attestazione di competenza professionale del Ministero rumeno dal valore dirimente in quanto “unico attestato avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita”, come statuito da numerose sentenze TAR favorevoli all'Amministrazione”*, senza chiarire se la problematica involge “lo spettro”, ovvero la completezza della documentazione, ovvero ancora il soggetto rilasciante la stessa;

Ritenuto che deve procedersi alla integrazione del contraddittorio tramite NOTIFICA del ricorso MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'ordinanza della sezione n. 6116/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto:

- sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai sensi di quanto in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

Fissa all'udienza pubblica del 11 ottobre 2022 la trattazione del merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO